



Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC predispone mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mette a disposizione dei Clienti dello Studio e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro Studioniccolidrago.com.

In allegato si riporta "Sviluppo azienda" n. 2 mese di febbraio 2022

Sommario:

- 1) Le ultime novità fiscali;
- 2) **LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO SOSTEGNI-TER"**
- 3) **IL MONDO DEL TERZO SETTORE E DELL'ASSOCIAZIONISMO.**

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago
 Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 2 di

Sviluppo azienda n. 2 – febbraio 2022

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Contabilità “parallela” Ordinanza Corte di Cassazione 10.1.2022, n. 394	La presenza di una contabilità “parallela” nella quale sono riportate cessioni di beni non presenti nella contabilità “ufficiale”, in quanto non fatturate, legittima l'accertamento analitico-induttivo.
Redditometro Ordinanza Corte di Cassazione 12.1.2022, n. 692	L'accertamento tramite redditometro è nullo qualora l'Ufficio non abbia tenuto conto della presenza “di redditi da risparmio” nonché dei redditi dell'intero nucleo familiare. Nel caso di specie “l'alto tenore di vita rilevato dal fisco” era giustificato tra l'altro dalla partecipazione alle spese della famiglia da parte dei figli (uno dei quali titolare di reddito da lavoro dipendente e l'altro di un'indennità di accompagnamento per grave disabilità).
Finanziamenti soci Ordinanza Corte di Cassazione 17.1.2022, n. 1151	È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti della società qualora i soci abbiano effettuato finanziamenti “in modo sistematico e progressivo”, non giustificati considerata la ridotta capacità finanziaria degli stessi. Nel caso di specie l'Ufficio ha ritenuto che la disponibilità degli “ingenti” importi versati dai soci (in contanti) derivassero da ricavi “in nero”.
Pertinenza immobile uso abitativo e prezzo-valore Risposta interpello Agenzia Entrate 19.1.2022, n. 33	Il c.d. “prezzo-valore”, secondo il quale la base imponibile, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali è rappresentata dal valore catastale, è applicabile anche alle relative pertinenze. Al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale: <ul style="list-style-type: none"> • la destinazione del bene accessorio (nel caso di specie, box auto) deve essere durevole, attuale ed effettiva; • l'utilità deve essere oggettivamente arrecata al bene principale e non al relativo proprietario. La pertinenza deve essere situata “in prossimità” dell'abitazione principale (nel caso di specie, l'agevolazione è stata negata al garage pertinenziale distante 1,3 km dall'abitazione).
Retribuzioni convenzionali 2022 Decreto Ministero lavoro e Politiche sociali 23.12.2021	È stato pubblicato sulla G.U. 18.1.2022, n. 13 il Decreto che stabilisce la misura delle retribuzioni convenzionali utilizzabili dal periodo di paga in corso all'1.1.2022 fino a quello in corso al 31.12.2022 per calcolare i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani all'estero nonché delle imposte sui redditi da lavoro dipendente ex art. 51, comma 8-bis, TUIR.

COMMENTI

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI-TER”

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 27.1.2022, n. 21 sono entrate in vigore, a decorrere dal 27.1.2022, le novità del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, di seguito sintetizzate.

AIUTI ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE / VIETATE O SOSPENSE

Attività chiuse al 27.1.2022

È rifinanziato per il 2022 in misura pari a € 20 milioni lo specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dall'art. 2, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle **attività che al 27.1.2022** (data di entrata in vigore del Decreto in esame) risultavano **chiuse** in conseguenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**.

Attività vietate / sospese fino al 31.1.2022

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia, le cui **attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022** ai sensi dell'art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, è prevista la **sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022** (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):

- **ritenute** alla fonte su **redditi di lavoro dipendente / assimilati** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale **operate** in qualità di sostituti d'imposta nel mese di dicembre 2021;
- liquidazione **IVA di dicembre 2021**.



I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 16.9.2022**.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore degli operatori economici prevedendo, tra l'altro, all'art. 2 lo stanziamento del “Fondo per il rilancio delle attività economiche” finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019.

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti **attività di commercio al dettaglio**.

Codice ATECO	Attività economica
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa

47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a.
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via Internet)
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a.
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi 2019 non superiori a €2 milioni;
- riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019.

Fatturato 2019	Fatturato 2021	Riduzione fatturato	30% fatturato 2019	Spettanza contributo
€ 100.000	€ 70.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 60.000	€ 40.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 75.000	€ 25.000	€ 30.000	NO



Per individuare la riduzione del fatturato **rilevano i ricavi** relativi al 2021 e 2019.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando la **specifica percentuale** (desumibile dalla seguente tabella) **alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi 2019.**

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	60%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 2.000.000	40%

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso al contributo le risorse finanziarie stanziare sono **ripartite tra le imprese aventi diritto** all'agevolazione, riconoscendo a ciascuna un importo determinato con la predetta modalità.

Va peraltro evidenziato che:

- **l'importo** potenzialmente spettante va eventualmente **ridotto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato**.

I contributi sono concessi ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della comunicazione della Commissione UE 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti "de minimis").

In caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, **la concessione degli aiuti è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE;**

- **qualora le risorse stanziare (€ 200 milioni) risultino insufficienti** a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo sarà **proporzionalmente ridotto** tra i soggetti interessati.

Modalità di riconoscimento del contributo

Il contributo a fondo perduto in esame è **riconosciuto previa presentazione al MISE**, in via telematica, **di un'apposita domanda** attestante la sussistenza dei requisiti, comprovati tramite dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000.

È demandata allo stesso MISE l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e del contenuto delle predette dichiarazioni sostitutive.

Va evidenziato che ai fini dell'erogazione del contributo in esame **non sono applicabili:**

- l'art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base al quale quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta **inadempiente al versamento** di una o più **cartelle di pagamento** per un importo **complessivamente pari almeno a € 5.000;**
- le **verifiche sulla regolarità contributiva** del soggetto beneficiario.

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici

Il fondo di cui all'art. 26, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano, destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 è incrementato per il 2022 di € 20 milioni per **interventi a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici**.

Attività di ristorazione / gestione piscine

Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 1-ter, DL n. 73/2021 è previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni per **"interventi"** a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività.

96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.20	Gestione di piscine

Per usufruire dell'agevolazione il soggetto interessato deve aver subito **nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.**



Per le **imprese costituite nel corso del 2020**, ai fini della verifica della riduzione va fatto riferimento all'**ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi** dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2021.

Credito d'imposta rimanenze settore tessile

Il credito d'imposta di cui all'art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. "bonus tessile e moda", riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti a favore dei soggetti esercenti attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è **esteso per il 2021**, anche **alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio** nei predetti settori, come di seguito individuate.

47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, arredamento e biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

BONUS CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE

Per le **imprese del settore turistico** è previsto il riconoscimento del "bonus canoni locazione" di cui all'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022.**

Il bonus spetta in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.**



La predetta novità è **subordinata all'autorizzazione UE.**

La disposizione in esame è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione 19.3.2020, C(2020) 1863 final della Commissione UE, c.d. "Temporary Framework". A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti", con le modalità / termini di presentazione individuati dall'Agenzia delle Entrate.

ESTENSIONE UTILIZZO BONUS TERME

È previsto che, *“in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica”*, i buoni per l'**acquisto di servizi termali**, c.d. “bonus terme”, introdotti dall'art. 29-bis, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” non fruiti all'8.1.2022 sono **utilizzabili entro il 31.3.2022**.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

È riconosciuto anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022** il credito d'imposta introdotto dall'art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di**:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).



Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti dei **soggetti in regime forfetario** ex Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie:

- deve essere di **importo complessivo non inferiore a €10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a €150.000 e fino ad un massimo di €15 milioni;
- è riconosciuto:
 - a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
 - nel limite massimo complessivo di spesa pari a €20 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

AGEVOLAZIONI SETTORE SPORTIVO

Contributo spese sanificazione

È incrementata di €20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui all'art. 10, comma 3, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19** sostenute da:

- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di **ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari** emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.



Il beneficio **non spetta** alle società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 **superiore a €100 milioni**.

Contributo gestione impianti sportivi

Le risorse del *“Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”* di cui all'art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018):

- sono incrementate di €20 milioni per il 2022;
- possono essere destinate parzialmente all'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle **associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**.

Una quota delle risorse (fino al 30% dell'ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

A tal fine i soggetti interessati devono **presentare una specifica domanda** secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI "INDUSTRIA 4.0"

Relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, è stabilito che per la quota superiore a € 10 milioni degli **investimenti inclusi nel PNRR**, diretti alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica** individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **5% del costo fino al limite massimo** di costi complessivamente ammissibili **pari a €50 milioni**.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE"

È riconosciuto un **contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta**, a favore delle **imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui **costi per kWh della componente elettrica**, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30%** rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta:

- è **pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti** di:
 - €2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - €250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP e **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR / della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- è **cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

AIUTI DI STATO CONCESSI DA REGIONI / PROVINCE AUTONOME

A seguito della proroga al 30.6.2022 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ad opera della Comunicazione 18.11.2021, C(2021) 8442 della Commissione UE e dell'incremento dei massimali di aiuto concedibili, sono stati aggiornati i massimali degli aiuti concessi da Regioni, Province

autonome, altri Enti territoriali e CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o altre misure quali garanzie e prestiti.

In particolare con la modifica dell'art. 54, DL n. 34/2020:

- è incrementato a € 2,3 milioni (in precedenza 1,8 milioni) il limite massimo dell'aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato";
- è incrementato a € 345.000 (in precedenza € 270.000) il limite massimo degli aiuti concessi per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- è incrementato a € 290.000 (in precedenza € 225.000) il limite massimo degli aiuti concessi per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Infine con la modifica dell'art. 60-bis, DL n. 34/2020 è incremento a € 12 milioni (in precedenza € 10 milioni) il limite massimo dell'aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti".

CESSIONE DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI / AGEVOLAZIONI COVID-19

Con l'art. 28, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter", il Legislatore è nuovamente intervenuto sugli artt. 121 e 122, DL n. 34/2020 al fine di **limitare le cessioni successive alla prima dei crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione**:

- **per lo sconto in fattura / cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica di cui al comma 2 del citato art. 121 (sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%);
- **per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta** derivante dalle seguenti agevolazioni:
 - "bonus negozi e botteghe" di cui all'art. 65, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia";
 - "bonus canoni di locazione" immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28, DL n. 34/2020;
 - "bonus adeguamento ambienti di lavoro" di cui all'art. 120, DL n. 34/2020;
 - "bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione" di cui all'art. 125, DL n. 34/2020.

Cessione crediti da detrazioni per interventi edilizi / energetici

Nell'ambito della Finanziaria 2022, con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica, il Legislatore ha sostanzialmente **confermato**, rispetto a quanto previsto nel 2021, **la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito** in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante prevista dall'art. 121, DL n. 34/2020, per gli **interventi di cui al comma 2** del citato art. 121, nel quale sono stati **aggiunti gli interventi di realizzazione di autorimesse / posti auto pertinenziali** di cui all'art. 16-bis, TUIR e gli **interventi di superamento delle barriere architettoniche** per i quali è prevista la nuova detrazione del 75%.

In particolare l'opzione risulta possibile per le spese sostenute:

- **fino al 2024**, per gli **interventi con detrazione "ordinaria"** di cui al citato comma 2, così come risultante dopo le implementazioni sopra citate;
- **fino al 2025**, per gli **interventi con detrazione del 110%** di cui all'art. 119, DL n. 34/2020.

La stessa Finanziaria 2022 ha inoltre introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 nel quale sono state trasfuse le disposizioni originariamente previste dal DL n. 157/2021, c.d. "Decreto Controlli antifrodi", in base alle quali, **in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito per gli interventi elencati nel predetto comma 2** (sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%) sono richiesti:

- **il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato di cui all'art. 3,

comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista / consulente del lavoro / ecc.) ovvero dal Responsabile dell'Assistenza Fiscale di un CAF di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 241/97;

- **l'attestazione della congruità delle spese** sostenute secondo i prezzi previsti dal comma 13-bis dell'art. 119 sopra commentato.

Tali ulteriori adempimenti **non** sono richiesti:

- per le opere classificate **“di edilizia libera”**;
- per gli interventi di **importo complessivo non superiore a €10.000**;

eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni dell'edificio, **fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate”** di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, per i quali, pertanto, il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall'importo e dal tipo di intervento eseguito.

È inoltre confermata l'introduzione del nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020 che prevede il **rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

Nuove limitazioni alle cessioni dei crediti successive alla prima

Come sopra accennato, con l'art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, è stato modificato il citato art. 121, DL n. 34/2020, **limitando la cessione del credito derivante dall'esercizio delle opzioni in esame.**

In base alle nuove disposizioni, nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di optare per:

- lo **“sconto in fattura”**, il **fornitore** al quale è riconosciuto il credito, **può utilizzare direttamente in compensazione** nel mod. F24 tale credito **ovvero procedere con la cessione** dello stesso. Se il fornitore (che ha riconosciuto lo sconto in fattura) non utilizza il credito maturato ma lo cede, il **cessionario del credito** può soltanto utilizzare il credito ricevuto in compensazione mediante il mod. F24, **senza possibilità di cederlo a sua volta**;
- la **“cessione del credito”**, il **cessionario** può soltanto utilizzare il credito in compensazione mediante il mod. F24 e **non può procedere con la cessione del credito ricevuto.**

Cessione crediti “agevolazioni COVID-19”

Con riferimento ai crediti riconosciuti a seguito dell'emergenza COVID-19 sopra elencati, ed in particolare al **credito derivante dal c.d. “bonus canoni di locazione”**, l'art. 28 del “Decreto Sostegni-ter” in esame integra il citato art. 122 specificando che la **cessione “ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente ... gli istituti di credito e altri intermediari finanziari” è ammessa “senza facoltà di successiva cessione”.**

Anche con riferimento a tali crediti, pertanto, il **cessionario del credito ceduto** può soltanto utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24 e **non può procedere alla cessione del credito ricevuto.**

Decorrenza delle nuove limitazioni

Il comma 2 dell'art. 28 in esame prevede una **disciplina di natura transitoria** individuando come discrimine la data del **7.2.2022** ed in particolare i crediti che sono stati oggetto di opzione prima o dopo tale data. Più precisamente è disposto che i crediti che **sono stati oggetto di una delle opzioni in esame** (sia dell'art. 121 che dell'art. 122, DL n. 34/2020) **prima del 7.2.2022 (ossia fino al 6.2.2022), possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L'utilizzo dell'espressione **“crediti ... precedentemente oggetto di una delle opzioni”** pone la questione in merito all'elemento da prendere come riferimento per considerare il credito già oggetto di opzione.

Fermo restando che sul punto è auspicabile un tempestivo intervento dell'Agenzia delle Entrate, in base ai chiarimenti forniti in passato (riguardanti l'introduzione dei nuovi adempimenti richiesti per l'esercizio delle opzioni in esame), si ritiene che si potrebbe fare riferimento alla Comunicazione dell'opzione inviata all'Agenzia delle Entrate. Così, ad esempio, a fronte di un medesimo intervento / spesa sostenuta, se il contribuente sceglie di non utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione spettante e:

- opta per lo “sconto in fattura” con **comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate fino al 6.2.2022**, il fornitore che ha riconosciuto lo “sconto”, dopo aver accettato il relativo credito potrà:
 - utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24;
 - cederlo ad un altro soggetto, compreso un intermediario finanziario, che a sua volta potrà utilizzarlo in compensazione o **procedere a sua volta alla relativa cessione**. In caso di cessione il “secondo” cessionario potrà soltanto utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile;
- opta per lo “sconto in fattura” con **comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate dal 7.2.2022**, il fornitore che ha riconosciuto lo “sconto” dopo aver accettato il relativo credito potrà:
 - utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24;
 - cederlo ad un altro soggetto, compreso un intermediario finanziario, che potrà **soltanto utilizzarlo in compensazione** nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile;
- opta per la “cessione del credito” con **comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate fino al 6.2.2022**, il cessionario del credito, dopo averlo accettato, potrà:
 - utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24;
 - **cederlo ad un altro soggetto**, compreso un intermediario finanziario. Il “secondo” cessionario potrà solo utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile;
 - **opta** per la “cessione del credito” con **comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate dal 7.2.2022**, il cessionario del credito, dopo averlo accettato, potrà **soltanto utilizzarlo in compensazione** nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile.

Va inoltre evidenziato che tra *“i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni”* di cui ai citati artt. 121 e 122 possono rientrare anche i crediti che a tale data risultano in capo ad un determinato soggetto come risultato di precedenti plurime cessioni.

Con riferimento a tali crediti è necessario comprendere come debba essere applicata la nuova disciplina. Un’interpretazione letterale della disposizione porterebbe a ritenere che anche tali crediti possano essere oggetto di un’ulteriore cessione, dopo la quale il credito non è più cedibile. Anche su tale aspetto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.



A decorrere **dal 7.2.2022 sono nulli** i contratti di cessione di crediti conclusi in violazione delle nuove disposizioni / limitazioni sopra illustrate.

A tal fine è verosimile che l’Agenzia provvederà ad aggiornare la piattaforma utilizzabile per le cessioni in esame per adeguarla alle nuove limitazioni.

IL MONDO DEL TERZO SETTORE E DELL'ASSOCIAZIONISMO

Associazioni non riconosciute: per i debiti tributari basta la firma della dichiarazione per la responsabilità del rappresentante legale

Il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta e sottoscrittore della dichiarazione dei redditi è responsabile per le obbligazioni tributarie dell'ente anche se l'amministrazione finanziaria non prova la sua concreta ingerenza nell'attività gestoria dell'associazione.

Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 8525 del 16 marzo 2022, con cui ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

Un'associazione non riconosciuta e il suo legale rappresentante si erano visti notificare dall'amministrazione finanziaria degli avvisi di accertamento. Sia la Ctp sia la Ctr avevano ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento notificato all'amministratore legale dei debiti fiscali ex lege dell'associazione, visto che non era stata provata l'attività svolta dallo stesso, non essendo sufficiente la carica formale da lui rivestita.

La Cassazione ricorda che chi riveste cariche formali all'interno dell'associazione risponde solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, quando viene dimostrato che ha diretto la gestione associativa nel periodo di imposta considerato.

In materia tributaria l'attenzione è stata rivolta alla natura dell'obbligazione, la cui fonte non è negoziale, ma ex lege. Sebbene la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi, peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale, ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non

corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura (cfr. Cass. 3093/2021, 4747/2020, 25650/2018 e 2169/2018).

Dunque, sbaglia la Ctr ad escludere la responsabilità solidale dell'amministratore legale per il pagamento delle maggiori imposte accertate dall'ufficio, che invece andava affermata in forza della carica rivestita all'interno dell'ente e per aver sottoscritto la dichiarazione. Infatti, quand'anche il legale rappresentante non si sia ingerito nell'attività dell'ente, egli resta condebitore verso il fisco, in qualità di soggetto passivo di imposta, su cui gravano gli obblighi fiscali, a meno che non dimostri di aver assolto gli adempimenti tributari di legge.

La Cassazione ha così cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Ctr Toscana in diversa composizione.

Attenzione questa sentenza apre le porte alla responsabilità personale e solidale di vari soggetti che **hanno agito e non hanno agito in nome e per conto direttamente** nella gestione dell'ente, quale esso sia fondazione, ente sportivo, ente di promozione sociale ecc...., esempio il socio che abbia compiuto operazioni in nome e per conto dell'ente, il revisore contabile, il presidente dell'organo di controllo.

La portata dell'ordinanza è varia e vasta, ma ancora, c'è da chiedersi, potrebbero rientrare anche gli operatori terzi che vengono nominati ad esempio dal tribunale a vario titolo?

A parere di chi scrive, l'ordinanza fa rientrare tutti i soggetti che operano direttamente ed indirettamente per l'ente, **vedi gli amministratori di sostegno, vedi si curatori fallimentari, gli amministratori giudiziari sia in sede civile che penale.**

Ma non è finita qui, ce da chiedersi se organo supremo non abbia fatto un autogol che pone il fianco ai fautori della responsabilità penale e civile dei giudici e dei procuratori che hanno nominato e avallato operazioni dei soggetti su riportati...